



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 24 CFU

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	19.05.2021
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.04.2021
DECRETO RETTORALE	589/2021 dd 11.06.2021
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Post Lauream

Data ultimo aggiornamento: 26 giugno 2021

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

Amministrativa

Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. In attuazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 616/2017, l'Università degli Studi di Trieste istituisce il Percorso Formativo 24 CFU (PF24) per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisito di accesso a procedure selettive ed ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. In particolare le attività didattiche saranno sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale.
2. Il Percorso Formativo 24 CFU è istituito presso un Dipartimento proponente, eventualmente in collaborazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo.
3. Annualmente, sulla base di quanto stabilito dal D.M. 616/2017 ed eventuali successive modifiche, il Dipartimento presso cui è istituito, sentiti i Dipartimenti coinvolti, propone agli Organi di Ateneo l'attivazione del PF24, il piano dell'offerta formativa e il relativo piano di finanziamento.
4. L'attivazione del PF24 comporta la pubblicazione del Bando, emanato con decreto rettorale, che stabilisce i termini e le modalità di iscrizione, le tasse ed i contributi, nonché gli eventuali esoneri.
5. Il piano finanziario dovrà tenere conto delle percentuali di riparto delle risorse tra Amministrazione centrale e Dipartimenti stabilite dall'Ateneo.

Art. 2 - Attività del PF24, iscrizione, durata e conseguimento dei 24 CFU

1. Ai sensi del DM 616/2017 e, nello specifico, dell'allegato A, il PF24 comprende quattro ambiti disciplinari:
 - a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
 - b) Psicologia;
 - c) Antropologia;
 - d) Metodologie e tecnologie didattiche.
2. Gli insegnamenti dell'offerta formativa devono essere tutti previsti per un valore pari a 6 crediti formativi universitari (CFU) ciascuno. I CFU corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui 5 ore di lezioni ed esercizi in aula e 20 ore di studio autonomo. Per ciascuno dei 4



ambiti disciplinari di cui sopra, sarà garantito almeno un insegnamento. Relativamente all'ambito didattico "d" il piano dell'offerta formativa potrà prevedere più di un insegnamento finalizzato alle didattiche disciplinari.

3. Per ricevere la certificazione necessaria ai fini concorsuali è necessario acquisire almeno 6 crediti in tre ambiti disciplinari diversi.

4. Gli insegnamenti del PF24 non possono essere frequentati come corsi singoli.

5. La durata del PF24 è annuale. La frequenza non è obbligatoria e gli esami di profitto potranno essere sostenuti solo al termine delle lezioni. A conclusione del PF24 verrà rilasciata la certificazione come previsto dal DM 616/2017. Gli iscritti che non riescano a completare il percorso entro la sessione straordinaria di esami potranno rinnovare l'iscrizione al percorso, ferma restando la validità dei CFU acquisiti, e secondo le modalità che verranno rese note nel bando annuale.

6. I requisiti e le condizioni di ammissione al PF24 saranno disciplinati attraverso apposito bando annuale.

7. Sarà altresì possibile riconoscere ai fini del PF24 attività formative svolte nei settori scientifico-disciplinari previsti dal DM 616/2017, i cui contenuti siano in linea con le finalità didattiche del percorso formativo stesso. Non saranno in ogni caso riconoscibili attività inferiori ai 6 CFU, né crediti la cui acquisizione risalga a 10 o più anni dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

Art. 3 - Studenti iscritti ad un corso di Studio dell'Università degli Studi di Trieste o interateneo

1. Per poter conseguire i 24 CFU gli studenti iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale di questo Ateneo, compresi i corsi interateneo, devono iscriversi al PF24.

2. I CFU saranno caricati nella carriera PF24 degli studenti e potranno essere acquisiti in due modalità:

(a) come percorso totalmente extra-curricolare

(b) scegliendo tutti o alcuni degli insegnamenti previsti dal PF24 come attività curriculari di tipo D. In questo secondo caso gli esami sostenuti nel PF24 verranno riconosciuti nell'ambito del corso di studio di appartenenza.

3. In ogni caso, gli insegnamenti del PF24 non possono essere inseriti nel piano di studio del corso di appartenenza come soprannumerari.

4. Possono essere riconosciute, in via amministrativa, attività già sostenute e certificate oppure attività obbligatorie da sostenere nell'ambito del proprio percorso curricolare, previamente identificate dalla commissione PF24 o dai rispettivi Corsi di studio, previo parere favorevole della Commissione PF24 stessa.

5. Gli studenti immatricolati al PF24 che acquisiscono, entro la durata dello stesso, almeno 18 cfu come crediti extra-curricolari e non riconosciuti nel proprio piano di studio possono chiedere che la durata normale del corso di laurea o di laurea magistrale da essi frequentato sia aumentata di un semestre. Tale proroga può essere chiesta una sola volta nella carriera dello studente.

6. Nel caso in cui, al termine del semestre aggiuntivo, lo studente non abbia acquisito i suddetti crediti extra-curricolari, per potersi laureare deve iscriversi al nuovo anno accademico del corso di studio frequentato.



Art. 4 - Gestione del Percorso Formativo 24CFU

1. Il PF24 è gestito dal Coordinatore che ha la responsabilità del suo buon funzionamento.
2. Il Coordinatore è nominato dal Direttore del Dipartimento proponente, sentiti i Direttori degli altri Dipartimenti associati nella gestione del percorso, tra i propri professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di tipo b. Il suo mandato dura un anno ed è rinnovabile.
3. Il Coordinatore rappresenta il PF24 nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattici. Il Coordinatore può proporre la nomina di una "Commissione PF24", i cui componenti sono scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato dei Dipartimenti associati e/o tra i docenti titolari di insegnamenti del PF24 stesso. Il numero dei componenti della Commissione PF24 è stabilito dal Coordinatore in funzione delle necessità organizzative e gestionali del percorso. Le nomine quali componenti della Commissione PF24 proposte dal Coordinatore devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento proponente il PF24, sentiti i Dipartimenti associati.
4. Spetta al Coordinatore, coadiuvato dalla Commissione PF24:
 - a) definire le modalità di attuazione delle attività didattiche;
 - b) sovrintendere all'ordinato svolgimento dell'attività didattica;
 - c) valutare le carriere pregresse degli studenti ed eventuali riconoscimenti ai fini dell'acquisizione dei 24 CFU, stabilendo procedure, criteri e modalità dei riconoscimenti stessi, anche avvalendosi di apposite commissioni;
 - d) proporre annualmente la documentazione necessaria per l'attivazione e il piano dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo;
 - e) promuovere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al buon funzionamento del percorso non specificate nei precedenti punti.
5. I docenti responsabili delle attività formative vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento proponente il PF24, seguendo le stesse procedure previste dall'Ateneo per l'affidamento degli incarichi didattici dei corsi di studio di I e II livello.
6. Le attività formative del percorso sono da considerarsi assimilate alle attività di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C) ai fini dell'attribuzione dei compiti didattici ai sensi del Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori

Art. 5 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, si fa riferimento al DM 616/2017 e alle sue eventuali successive modificazioni, integrazioni e note esplicative.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione della precedente commissione istituita con Decreto rettorale n. 799/2017 (prot. 42594 dd. 10/11/2007 e successive integrazioni) per il riconoscimento delle attività formative ai fini del PF24.
3. I crediti relativi a insegnamenti del PF24 acquisiti nel corso dell'anno accademico 2020-21 si considerano validi nel caso di rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico 2021-22.
4. Gli insegnamenti PF24 inseriti nel proprio piano di studi potranno essere modificati in qualsiasi momento nel caso di abrogazione del Percorso formativo da parte di successive modifiche della normativa nazionale.